



Regolamento Ue 2016/679
D. Lgs 10 Agosto 2018 n .101

Art. 32 Misure di sicurezza



L'adozione delle misure di sicurezza sarà obbligatoria per tutti i titolari/responsabili del trattamento, che dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e che comprendono:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza (sistema informatico in grado di assorbire l'impatto delle nuove incombenze) dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Art. 32 Misure di sicurezza



Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, occorrerà tener conto in special modo dei rischi presentati da trattamenti di dati derivanti in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, memorizzati o comunque trattati.

Scompaiono, quindi, le c.d. "Misure minime di Sicurezza", lasciando spazio a misure adeguate al rischio, opportunamente individuate attraverso un'adeguata, preventiva e personalizzata Analisi del Rischio ("Risk Assessment").

Art. 32 Misure di sicurezza



Viene introdotto l'obbligo di rispettare specifici accorgimenti in caso di eventuale “DATA BREACH” - Art. 33.

Il titolare del trattamento, dovrà segnalare all'autorità di controllo (entro 72 ore, dal momento in cui ne è venuto a conoscenza) eventuali violazioni dei dati personali; qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento dovrà comunicare la violazione anche agli interessati.

Art. 32 Misure di sicurezza



Viene inoltre introdotto l'obbligo di svolgere la c.d. "VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI" (art. 35, Data Protection Impact Assessment - DPIA) per i trattamenti che prevedono, in particolare, l'uso di nuove tecnologie, e che possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.